



COMUNE DI BRESCIA

GIUNTA COMUNALE

Del. n. 207

P.G. n.

Data 23/04/2014

OGGETTO: AREA AFFARI GENERALI. SETTORE SEGRETERIA GENERALE E TRASPARENZA. OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE NEL PERIODO PRECEDENTE LE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE.

L'anno 2014, addì ventitre del mese di Aprile alle ore 9:25 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

		PRESENTE
DEL BONO EMILIO	Sindaco	Si
CASTELLETTI LAURA	V. Sindaco	Si
FENAROLI MARCO	Assessore	Si
FONDRA GIANLUIGI	Assessore	Si
MANZONI FEDERICO	Assessore	Si
MORELLI ROBERTA	Assessore	Si
MUCHETTI VALTER	Assessore	Si
PANTEGHINI PAOLO	Assessore	--
SCALVINI FELICE	Assessore	Si
TIBONI MICHELA	Assessore	Si

Presiede il Sindaco DEL BONO EMILIO

Partecipa il Vice Segretario Generale BEGNI ELISABETTA

GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA

Delib. n. 207 - 23.4.2014

OGGETTO: Area Affari generali. Settore Segreteria generale e trasparenza. Occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche nel periodo precedente le consultazioni elettorali e referendarie.

La Giunta Comunale

Premesso:

- che nei periodi antecedenti le consultazioni elettorali e referendarie, le forze politiche presentano istanze al Comune per ottenere l'autorizzazione all'occupazione temporanea di spazi pubblici, per lo svolgimento di attività inerenti alla campagna elettorale e che, pertanto, si è reso necessario disciplinare il rilascio di dette autorizzazioni;
- che, a tal fine, con proprie deliberazioni n. 82/3259 del 2.2.2000, n. 34/1965 P.G. del 21.1.2004, n. 62 del 6.2.2008 e n. 150 del 2.3.2009 sono state approvate specifiche indicazioni, in relazione alle modalità di presentazione della domanda, al contenuto dell'autorizzazione, alla localizzazione degli spazi per i quali è possibile autorizzare l'occupazione e alla definizione degli orari;

Ritenuto, sulla scorta dell'esperienza derivante dalle precedenti consultazioni elettorali, di modificare in particolare l'elenco delle postazioni destinate in via prioritaria alle iniziative di carattere politico, stralciando Piazza della Loggia (compresa piazzetta Bell'Italia), in quanto si ritiene opportuno destinare la piazza simbolo della città a manifestazioni ed eventi di natura celebrativa, commemorativa, culturale e di spettacolo che solitamente si svolgono in periodo tardo primaverile e che potrebbero quindi sovrapporsi a manifestazioni di natura elettorale;

Dato atto pertanto che la nuova regolamentazione è quella risultante dall'allegato;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 18.4.2014 dal Responsabile del Settore Segreteria Generale e Trasparenza

e dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

- a) di modificare le indicazioni inerenti al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche nel periodo precedente le consultazioni elettorali e referendarie secondo il testo allegato;
- b) di dichiarare, con voti unanimi, il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
- c) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterlo a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale.

el*

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL
COMUNE DI BRESCIA IN DATA 23.4.2014
N. 207**



**COMUNE DI BRESCIA
SEGRETERIA GENERALE**

INDICAZIONI RELATIVE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE NEL PERIODO PRECEDENTE LE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE

1. Il procedimento relativo all'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per quanto concerne le occupazioni rilasciate a soggetti impegnati direttamente o indirettamente nella campagna elettorale nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali e la data o le date di svolgimento delle consultazioni, incluse le predette date, fa capo al Settore Segreteria Generale e Trasparenza per quanto concerne le occupazioni rilasciate a soggetti impegnati direttamente o indirettamente nella propaganda elettorale.
2. Nel periodo di cui al punto 1, tutte le autorizzazioni all'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche sono rilasciate con provvedimento del Responsabile del Settore Segreteria Generale e Trasparenza, nel quale devono essere indicate: località, estensione, orario e periodo per cui è consentita l'occupazione.
3. L'autorizzazione di cui al punto 2, deve contenere un richiamo ai disposti della Legge 4.4.1956 n. 212 e successive modifiche, per ricordare che durante il periodo elettorale definito dalla predetta legge è vietata:
 - . l'affissione di stampati, giornali murali od altri o di manifesti inerenti direttamente o indirettamente la campagna elettorale al di fuori degli appositi spazi a ciò destinati dal Comune;
 - . ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico,

il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile;

- . l'installazione di mostre documentaristiche o fotografiche ed inoltre di stampati, manifesti ecc. anche se di carattere mobile attinenti direttamente o indirettamente a propaganda elettorale.

L'autorizzazione, oltre al soggetto richiedente, deve essere inviata per conoscenza alla Questura, al Settore Polizia Locale e al Servizio Marketing urbano.

4. Sempre nel periodo di cui al punto 1, le autorizzazioni ivi indicate, relative a manifestazioni od iniziative di carattere politico, possono essere rilasciate per la stessa località solo per due volte nella stessa settimana e l'orario deve essere limitato al solo mattino, al solo pomeriggio o alla sola sera, intendendosi per mattino, il periodo corrente dalle ore 8.00 alle ore 12.30, per pomeriggio quello dalle ore 13.00 alle ore 19.00 e per sera quello dalle ore 19.30 alle 24.00. Per le aree mercatali valgono gli orari di cui al successivo punto 4.1.

Nello stesso periodo, salvo deroga assentita dal sindaco per manifestazioni tradizionali ovvero di particolare rilevanza, non può essere in alcun caso e per nessun motivo rilasciata l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico in:

- . Piazza Loggia (compresa piazzetta Bell'Italia)
- . Corso Zanardelli, su entrambi i lati;
- . corso Goffredo Mameli;
- . Corso Palestro.

Nel periodo in questione nelle zone del centro storico e vie collaterali di seguito indicate:

- . Largo Formentone;
- . Piazza della Vittoria (escluso Quadriportico);
- . Piazza Paolo VI;
- . Piazzetta Tito Speri;
- . Piazza Mercato;
- . Via X Giornate;
- . Corsetto S. Agata;
- . Corso Palestro solo per la zona di fronte al Credito Italiano;
- . Corso Goffredo Mameli solo nella zona non carrabile vicino alla Torre della Pallata;
- . Area mercatale di Piazza Loggia: fino a n. 3 postazioni (vedi planimetria allegata);
- . Aree mercatali rionali: fino a n. 4 postazioni da individuarsi in base alla disponibilità degli spazi nelle singole aree mercatali (vedi planimetrie allegate);

può essere rilasciata l'autorizzazione per occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche solo se riferita ad iniziative di carattere politico, direttamente o indirettamente, salvo deroga assentita dal Sindaco per manifestazioni tradizionali ovvero di particolare rilevanza. Le autorizzazioni devono riguardare spazi ed aree distinte in modo tale che non possano verificarsi interferenze.

- 4.1 Sempre nel periodo di cui sopra al punto 1 le autorizzazioni ivi indicate, relative a presenze con piccola postazione o struttura simile nelle aree dei mercati rionali o del mercato di Piazza Loggia, in occasione dello svolgimento dei mercati stessi, possono essere rilasciate solo per un massimo di quattro postazioni nei mercati rionali e tre nel mercato di Piazza Loggia con limitazione ad una sola presenza giornaliera per ciascuna formazione politica in uno dei seguenti orari: dalla ore 8.00 alle ore 10.30 e dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
5. Il canone per l'occupazione temporanea di suolo pubblico di cui sopra non è dovuto a' sensi dell'art. 3, comma 67, della Legge 28.12.1995 n. 549 da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati.